



COMUNE DI CISLAGO — PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE 73 DEL 06/05/2014
[X] Comunicata ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell'art.135 del D. Lvo N.267/00

in data 17 MAG. 2014
Prot. n. 5780

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 06/05/2014**

OGGETTO:

**RISOLUZIONE INTERFERENZE AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA NEL
COMUNE DI CISLAGO. APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI
CONVENZIONE.**

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di maggio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BISCELLA LUCIANO - Sindaco	Sì
2. GRISETTI PIERPAOLO - Vice Sindaco	No
3. PACCHIONI DEBORA - Assessore	Sì
4. GALLI LORENZO - Assessore	Sì
5. FRANCO CLAUDIO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BISCELLA LUCIANO - Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



**OGGETTO: RISOLUZIONE INTERFERENZE AUTOSTRADA PEDEMONTANA
LOMBARDA NEL COMUNE DI CISLAGO. · APPROVAZIONE
NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- da parte della Soc. Pedelombarda S.p.A. con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97, è stata trasmessa una bozza di convenzione da sottoscriversi tra la stessa, Soc. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede in Milano, P.zza della repubblica n.32, e il Comune di Cislago per la risoluzione di alcune interferenze relative alla realizzazione della strada con gli impianti di competenza comunale presenti sul territorio;
- come chiesto dalla Soc. Pedelombarda S.p.A., è stato redatto ed approvato il progetto riguardante la risoluzione delle interferenze con il tracciato autostradale degli impianti di proprietà o gestiti direttamente dal Comune di Cislago;
- con deliberazione di G.C. n. 96 del 15.04.2011 è stata approvata la bozza di convenzione trasmessa dalla Soc. Pedelombarda S.p.A. tra la stessa Società, il Comune di Cislago e la Soc. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. per la risoluzione delle interferenze dell'autostrada con gli impianti di competenza comunale nonché il relativo progetto preliminare;

Ciò premesso, considerato che a seguito della prosecuzione dei lavori principali e la trasmissione di documenti attinenti a quanto in argomento, Pedelombarda ha chiesto di modificare il testo della bozza di convenzione inserendo proprio al fine di prendere atto nel documento degli ulteriori atti successivi all'approvazione della predetta bozza di convenzione;

Visto lo schema della variante della convenzione dove in rosso sono indicate le parti da aggiungere mentre in rosso barrato sono indicate le parti da eliminare con riferimento al testo approvato con la sopra richiamata deliberazione e che si allega alla presente come "allegato A";

Ritenuto di condividere le modifiche apportate allo schema di convenzione;

Visto l'art. 49, comma 1 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri rilasciati dal Responsabile del Servizio Tecnico unitamente a quello del Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli espressi nei modi e forma previsti dalla legge:



D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di condividere le proposte della Società Pedelombarda S.p.A. con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97, così come contenute ed evidenziate con colore rosso nel documento di convenzione denominato “allegato A”;
3. Di approvare nella nuova stesura lo schema di convenzione aggiornato con le modifiche di cui al punto precedente riportato nel documento “allegato B”, che sostituisce lo schema approvato con deliberazione della G.C. n. 96 del 15.04.2011;
4. Di revocare lo schema di convenzione approvato con Delibera di G.C. n.96 del 15.04.2011;
5. Di dare atto altresì dell’acquisizione dei pareri:
 - di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico unitamente a quello del Responsabile del Procedimento;
 - di regolarità contabile rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;
6. Formano parte integrante del presente atto:
 - i pareri di cui al punto precedente;
 - lo schema contenente la proposta di modifica della bozza di convenzione approvata, denominato “allegato A”;
 - lo schema aggiornato della bozza di convenzione “allegato B”.

Di seguito unanime:

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 73 DEL 06.05.2014

Proposta del Servizio Tecnico, alla Giunta Comunale, per deliberare sul seguente:

**OGGETTO: RISOLUZIONE INTERFERENZE AUTOSTRADA PEDEMONTANA
LOMBARDA NEL COMUNE DI CISLAGO. APPROVAZIONE NUOVA
BOZZA DI CONVENZIONE.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto geom. Vincenzo Borroni del Servizio Tecnico Comunale, in qualità di Responsabile del Procedimento istruttorio del Servizio Tecnico;

E S P R I M E

sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla responsabilità del procedimento di che trattasi.

Cislago lì, 16.04.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Vincenzo Borroni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto l'art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 76 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 129 dell'11.12.2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

E S P R I M E

in ordine alla regolarità tecnica **parere FAVOREVOLE**.

Cislago lì, 16.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

arch. Gianluigi Limonta



**COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 6/05/2014**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA**

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 2 e l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;

VISTA la normativa riferita al patto di stabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 130 del 11.12.2012 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la proposta alla Giunta Comunale del Servizio Tecnico ad oggetto:


**RISOLUZIONE INTERFERENZE AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBarda NEL COMUNE
DI CISLAGO, APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE.-**

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta deliberativa di che trattasi.

Cislago, 6 maggio 2014

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)





CONVENZIONE

PER REGOLARE I RAPPORTI INERENTI ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA IL **"COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE PEDEMONTANO LOMBARDO – PRIMO LOTTO TANGENZIALE COMO, PRIMO LOTTO TANGENZIALE VARESE, TRATTA A8 – A9"** (DI SEGUITO, PER BREVITÀ, **"OPERA"**) E GLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CISLAGO (di seguito, per brevità, **"impianti"**) e per regolare i futuri rapporti di gestione in fase di esercizio.

TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento da parte della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, capitale sociale Euro 200.000.000,00, interamente versato, R.E.A. MI1232570, C.F. e P.IVA 08558150150, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, in persona dell'Amministratore Delegato, Arch. Salvatore Lombardo, in virtù dei poteri conferitigli dal C.d.A. di Autostrada Pedemontana Lombarda come da verbale di seduta in data 8.4.2010, in qualità di Concessionaria per la realizzazione e gestione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, nel prosieguo, per brevità, **Pedemontana**;

E

Pedelombarda S.c.p.A., con sede legale in Milano, Via Dei Missaglia, n. 97, capitale sociale Euro 80.000.000,00 di cui versati Euro 20.000.000,00, R.E.A. 1882954, C.F. e P.I. 06294710964, iscritta al registro delle imprese di Milano, in persona dell'Ing. Michele Longo, in



qualità di Amministratore Delegato della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli dal Consiglio di Amministrazione, in qualità di Contraente Generale affidatario della *"Progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con ogni mezzo del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9"* nel prosieguo, per brevità, **Pedelombarda**;

E

Comune di Cislago, con sede legale in Cislago (VA), P.zza E. Toti, n. 1, C.F. e P.I. 00308220128, in persona del Sindaco pro tempore, Luciano Biscella, in qualità di legale rappresentante degli impianti interferiti (tratti di fognatura comunale) nel prosieguo, per brevità, **ENTE**.

Collettivamente indicati, nel prosieguo della presente Convenzione, anche come Parti.

PREMESSO CHE

- a) con la legge 21.12.2001 n. 443 (Legge Obiettivo), il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
- b) con delibera del 21.12.2001, il CIPE ha pubblicato il I° programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21.12.2001 n. 443 (Legge Obiettivo) che comprende anche l'autostrada Pedemontana Lombarda; che in data 29 luglio 2005 e successivamente in data 29 marzo 2006, il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare (Progetto Preliminare) del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, ai sensi dell'art. 3 del



D.Lgs. 190/2002, e la relativa deliberazione n. 77 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2006;

- c) in data 19 febbraio 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo volto a definire i soggetti competenti e a stabilire le azioni, le modalità ed i tempi per garantirne la realizzazione, anche attraverso il coordinamento dei singoli soggetti coinvolti;
- d) in data 19 febbraio 2007 con atto al n. 22.250 di rep. prof. Giuseppe Rescio Notaio in Milano, è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A. la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (C.A.L.), che in adempimento dell'art.1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è subentrata ad ANAS S.p.A. in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- e) con Convenzione Unica sottoscritta in data 1° agosto 2007 la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha affidato alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. la progettazione, la costruzione e la gestione del "Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse" (Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo);
- f) mediante procedura ristretta ai sensi dell'articolo 177 del D. Lgs. n. 163/2006 (di seguito Codice dei Contratti Pubblici) è stato aggiudicato al R.T.I. costituito, con atto n.46033/10601 stipulato in

data 05.02.2008, da Impregilo S.p.A., quale mandataria, e da Astaldi S.p.A., ACI S.c.p.a Consorzio Stabile e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., quali mandanti, l'affidamento a Contraente Generale *“delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e la Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo”* (di seguito denominato Opera);

- g) i soggetti che compongono il predetto RTI aggiudicatario hanno provveduto alla formale costituzione di una Società di Progetto, ai sensi degli articoli 156 e 157 del Codice dei Contratti Pubblici, denominata Pedelombarda S.c.p.a.;
- h) con contratto n. 065/2008 (di seguito Contratto), sottoscritto in data 26/08/2008, Pedemontana ha affidato a Pedelombarda S.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, *“...le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e la Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo”* secondo quanto meglio precisato nell'articolo 2 del Contratto medesimo e nel Capitolato Speciale di Appalto;
- i) ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 del Contratto, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. svolge le funzioni di Alta



Sorveglianza;

- j) in base al Progetto Preliminare di cui alla precedente premessa b), Pedelombarda ha redatto il Progetto Definitivo dell'Opera, il cui tracciato interferisce con gli impianti di proprietà e gestiti da ENTE, per i quali trovano applicazione gli articoli 170, comma 5, e 171, commi 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- k) ai sensi degli articoli 166 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici in data 21/04/2009 è stato avviato *l'iter* di approvazione del predetto Progetto Definitivo ed in tale ambito è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 166, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- l) in particolare, con nota Prot. n° CAL – 170409 – 00007, in data 17/04/2009, è stato inviato da CAL S.p.A. a ENTE, per la parte di propria spettanza, il Piano di risoluzione delle interferenze corredato del relativo programma, facente parte del Progetto Definitivo;
- m) ENTE, ai sensi degli artt. 166 e 171 del D.Lgs. 163/2006, in ottemperanza all'obbligo di cooperazione, ha collaborato alla stesura delle schede di risoluzione delle interferenze di propria competenza facenti parte del progetto Definitivo dell'Opera;
- n) il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il Progetto Definitivo con delibera n. 97 del 6/11/2009, pubblicata in G.U. n. 40 del 18.2.2010 che sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, anche ai fini della dichiarazione di



pubblica utilità;

- o) tale Progetto Definitivo prevede, per la risoluzione delle interferenze tra l'Opera e gli impianti fognari di proprietà e gestiti da ENTE (rif. Schede interferenze 165-189) relativi ai lavori di competenza di Pedelombarda, un importo pari a Euro 10.000,00 a favore di ENTE comprensivo dei costi per lavori, progettazione, IVA e qualsiasi spesa ed onere connesso, importo da definirsi esattamente, entro il limite predetto, in sede di progettazione esecutiva;
- p) sulla base del Progetto Definitivo Pedelombarda ha redatto il Progetto Esecutivo dell'Opera che è stato approvato da CAL in data 5 febbraio 2010, in data 21 settembre 2010 e in data 11 novembre 2010;
- q) con nota prot. n. 3352, in data 23 novembre 2010, Pedelombarda ha inviato a ENTE, per la parte di propria spettanza, il Progetto Esecutivo dell'Opera;
- r) in conformità alle richiamate norme di legge, nonché alle previsioni progettuali, economiche e temporali approvate dal CIPE, è necessario provvedere alla regolamentazione delle interferenze con gli impianti di proprietà e gestiti da ENTE mediante lo spostamento e/o adeguamento degli impianti stessi interferenti con l'Opera;
- s) ENTE, Pedemontana e Pedelombarda - allo scopo di regolare tra loro i reciproci rapporti riguardanti la risoluzione delle suddette interferenze, nonché di formalizzare e garantire l'impegno, per quanto di rispettiva competenza, anche in relazione ai rapporti successivi alla realizzazione dell'Opera - hanno convenuto di



addivenire alla stipulazione della presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le suesposte premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. Con la presente Convenzione ENTE si obbliga nei confronti di Pedelombarda e di Pedemontana a realizzare la progettazione esecutiva, a eseguire e a gestire i lavori relativi alla risoluzione delle interferenze tra la costruenda nuova Opera, le opere connesse, i cantieri, i campi base, le viabilità di accesso, le opere di mitigazione dell'impatto socio-ambientale e gli impianti di ENTE, come desunti dal Progetto Esecutivo approvato da CAL e noto alle Parti.

ENTE conferma che la documentazione allegata sub "A" al presente atto è esaustiva di tutte le interferenze di proprietà dello stesso, esistenti lungo la Tratta che compone l'Opera, per quanto di competenza di Pedelombarda.

ENTE, atteso quanto previsto dagli articoli 170 e 171 del Codice dei Contratti Pubblici, si impegna affinché la risoluzione delle interferenze oggetto della presente Convenzione avvenga nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato "B", redatto sulla base del Programma di realizzazione dell'Opera approvato da CAL con il Progetto Esecutivo.

2. La presente Convenzione disciplina inoltre i rapporti tra Pedemontana



ed ENTE, successivi alla realizzazione dell'Opera, relativi alle interferenze oggetto del presente atto.

Articolo 3 – Progettazione

1. ENTE dichiara che le opere oggetto della presente Convenzione sono state progettate nel rispetto delle vigenti norme di legge, anche in tema di sicurezza, sviluppando le soluzioni progettuali presentate con riferimento al Progetto Definitivo di Pedemontana, in conformità al Progetto Esecutivo dell'Opera.
2. ENTE, con nota prot.n. 0015369/2012 del 30 novembre 2012 ha trasmesso a Pedelombarda i progetti esecutivi delle interferenze oggetto della presente Convenzione.
ENTE dichiara che i suddetti progetti esecutivi sono stati redatti sulla base del progetto di cui al Programma di Risoluzione approvato dal CIPE con delibera n. 97 del 6.11.2009.
2. Le Parti danno atto che, per le predette interferenze, ENTE ha trasmesso a Pedelombarda per la relativa approvazione, unitamente al preventivo di spesa di cui all'art. 8, i progetti esecutivi siglati e sottoscritti, consegnando una copia cartacea e una copia su supporto informatico in formato editabile con firma digitale, che conteneva le seguenti informazioni:~~Per ogni singola interferenza saranno redatti da ENTE, nel rispetto delle esigenze di Pedemontana e Pedelombarda, i relativi progetti esecutivi entro 60 giorni dalla stipula del presente atto.~~
~~A tale scopo, Pedelombarda si impegna a fornire ad ENTE, in formato digitale modificabile, il progetto dell'Opera approvato dal CIPE utile~~

~~per la precisa ubicazione ed indicazione delle opere da realizzare da parte di ENTE, nonché ogni altra informazione relativa alla disponibilità delle aree, alle opere strutturali, accessorie ad ai manufatti previsti ma non progettati da ENTE la cui localizzazione possa interferire con le reti oggetto di progetto. Le suddette informazioni saranno fornite ad ENTE con la tempistica imposta dai termini di consegna del progetto.~~

~~3. Per ogni singola interferenza, ENTE trasmetterà a Pedelombarda e a Pedemontano per la relativa approvazione, il Progetto Esecutivo siglato e sottoscritto, consegnando a ciascuna una copia cartacea e una copia su supporto informatico in formato editabile con firma digitale, che dovrà contenere le seguenti informazioni:~~

~~3.~~

- ~~a) Relazione tecnica;~~
- ~~b) Planimetria generale con l'indicazione degli Enti territoriali nel cui ambito ricade l'interferenza;~~
- ~~c) Documentazione fotografica;~~
- ~~d) Rilievo della zona interessata dall'intervento;~~
- ~~e) Elaborati piano altimetrici ante e post operam dai quali dovranno risultare tutte le informazioni necessarie alla risoluzione della interferenza con particolare attenzione alle zone d'intersezione con il nastro autostradale. In particolare tutti gli elaborati (planimetria, profili, sezioni, etc) dovranno contenere, oltre agli elementi relativi allo stato di fatto, anche quelli progettuali dell'asse Pedemontano al fine di verificare la posizione degli elementi di risoluzione dell'interferenza~~



con quella delle strutture autostradali.

- f) Computo metrico estimativo dei lavori e il quadro economico dell'intervento comprensivo degli oneri tecnici e amministrativi per il completamento compreso il collaudo dell'intera risoluzione; gli importi derivanti sia dal computo metrico estimativo dei lavori sia dal quadro economico, dovranno rispettare il limite di spesa fissato dal CIPE con il Programma di risoluzione delle interferenze;
- g) Verifica statica, ovvero dichiarazione sostitutiva del progettista di cui al successivo punto m (ii) sui manufatti, tubazioni e quant'altro riguardante gli impianti oggetto di risoluzione, presenti nell'area autostradale; particolare riferimento ed attenzione dovrà essere posta a quei manufatti e/o tubazioni attraversanti l'asse autostradale;
- h) Cronoprogramma delle opere di risoluzione compatibilizzato sia con il programma dei lavori autostradali limitrofi all'area d'intervento della risoluzione sia con il citato Programma di risoluzione delle Interferenze approvato dal CIPE; il cronoprogramma dovrà riportare, inoltre le tempistiche relative alle fasi di collaudo necessarie per dare l'impianto fruibile in ogni sua parte.
- i) Fascicolo dell'opera contenente esplicita relazione delle opere e/o operazioni manutentorie da compiere post operam ed interessanti la proprietà autostradale (accessi per operazioni di controllo, pulizia ecc.) detto fascicolo potrà comunque far parte integrante della relazione tecnica;
- l) Dichiarazione redatta dal Rappresentante di ENTE nella quale risulti il proprio impegno a:



- (i) realizzare con le seguenti responsabilità, gli interventi di risoluzione delle interferenze rispettando la progettazione esecutiva;
 - (ii) consentire l'accesso ai luoghi di lavoro durante l'esecuzione delle lavorazioni per l'eliminazione delle interferenze al personale della Concedente (CAL SpA) e della Concessionaria (Pedemontana)
 - (iii) eseguire le necessarie opere di manutenzione anche nel rispetto di tutte le normative applicabili, sia durante che dopo aver effettuato le operazioni di eliminazione delle interferenze.
 - (iv) richiedere al Concessionario ed al Concedente, preventiva autorizzazione all'accesso delle aree autostradali per i lavori di cui al precedente comma c) (durante i lavori di costruzione dell'opera l'autorizzazione dovrà essere richiesta anche a Pedelombarda);
 - (v) provvedere, a propria cura ed a carico dell'Infrastruttura allo spostamento ovvero alle modifiche delle opere/impianti a seguito di avvenute motivate esigenze anche se gli spostamenti sono già stati autorizzati e/o realizzati;
 - (vi) tenere indenne e manlevare il CAL S.p.A., Pedemontana ed eventualmente Pedelombarda dei lavori autostradali, da qualunque danno ed onere di qualsiasi natura derivante da attività di propria competenza.
- m) Dichiarazione redatta dal Progettista delle opere nella quale si evinca:
- (i) l'avvenuta rispondenza di tutte le opere progettate alle leggi e normative di settore vigenti ed applicabili
 - (ii) l'avvenuta verifica statica di tutte le strutture nuove e/o esistenti

dell'impianto oggetto di risoluzione che intersecano sottopassano o sovrappassano la sede autostradale compresi i rami di svincolo e le opere stradali accessorie.

(iii) l'avvenuta verifica che tutte le tubazioni e/o altri manufatti in genere facenti parte dell'impianto di cui si è progettata la risoluzione anche se non direttamente interessati dai lavori di risoluzione sono compatibili con la presenza dell'autostrada

(iv) che la risoluzione dell'interferenza è stata progettata previo coordinamento con gli altri Enti gestori di sopra o sottoservizi verificando la coesistenza delle risoluzioni

(v) che è stata verificata la compatibilità della risoluzione dell'interferenza con la cantierizzazione delle opere principali

(vi) che la parte dell'impianto dismessa a seguito della risoluzione è stata rimossa o recuperata o inertizzata o comunque messa in condizioni tali che i suoi componenti non possono essere più considerati rifiuto ai sensi delle normative vigenti in materia che dovranno essere citate.

(vii) che le aree private sulle quali insistono i lavori di risoluzione sono disponibili di proprietà o in uso al Concessionario e derivanti da procedura espropriativa o da cessioni con accordo bonario.

(viii) che la progettazione è conforme esplicitamente alla normativa di cui al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione in materia di "attraversamenti sotterranei".

Le Parti **danno atto convergono** che la documentazione di cui ai commi precedenti non **era devrà essere** corredata dai calcoli strutturali

e impiantistici, in quanto la piena responsabilità della rispondenza dei progetti alle norme vigenti è a esclusivo carico di ENTE.

- 3 Le Parti danno altresì atto che ENTE trasmetterà altresì, entro il predetto termine di 60 giorni, unitamente alla documentazione suindicata anche il preventivo di spesa dettagliato, forfetario e omnicomprensivo, relativo allo spostamento sia provvisorio che definitivo di ogni singola interferenza, comprensivo degli eventuali oneri di asservimento delle aree coinvolte non ricomprese in quelle oggetto di dichiarazione di Pubblica Utilità nonché delle spese tecniche.
4. I ~~li~~ progetti progetti esecutivi esecutivi saranno erano corredatai corredatai dai dal programmi programma lavori di dettaglio redatti redatto in conformità alle tempistiche di cui all'Allegato "B" alla presente Convenzione.
5. ~~Tutti i progetti esecutivi redatti secondo le modalità su indicate, dei quali~~ ENTE si assume pertanto la piena ed esclusiva responsabilità nei confronti di Pedemontana e di Pedelombarda, ~~dovranno essere consegnati unitamente ai preventivi di spesa nei termini previsti dal precedente comma 2 dei progetti esecutivi consegnati con la predetta nota del 30 novembre 2012.~~
6. Le Parti danno atto che Pedemontana, con nota prot.n. 3640 in data 28 marzo 2013, ha comunicato a Pedelombarda l'intervenuta approvazione, sia tecnica sia economica, dei progetti esecutivi trasmesso con le note del 30 novembre 2012 ~~Pedelombarda e Pedemontana, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento~~

degli elaborati progettuali e dei preventivi, potranno formulare osservazioni, sia in linea tecnica che in linea economica, che verranno comunicate da Pedelombarda ad ENTE.

Nel caso in cui gli elaborati progettuali e i preventivi di epoca di cui al precedente comma 3 siano oggetto di osservazioni da parte di Pedelombarda e Pedemontana, ENTE, nei 30 giorni successivi alla data della comunicazione delle eventuali osservazioni, dovrà provvedere alla consegna a Pedelombarda di una nuova versione dei Progetti Esecutivi e dei relativi preventivi che tenga conto delle osservazioni di Pedelombarda e di Pedemontana.

Pedemontana, una volta ricevuti gli elaborati progettuali ed i preventivi, eventualmente modificati, provvederà a comunicare a Pedelombarda la propria approvazione entro 10 giorni, sulla base dell'esame tecnico e del parere di compatibilità tecnica forniti da Pedelombarda stessa.

7.6. Esaurita l'istruttoria di cui ai commi precedenti, Pedelombarda comunicherà a ENTE l'intervenuta approvazione sia tecnica sia economica affinché lo stesso ENTE provveda ai successivi adempimenti.

Articolo 4 – Autorizzazioni

1. ENTE si impegna, a propria cura ed entro le tempistiche di cui all'Allegato "B", a predisporre la documentazione e ad acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto della presente Convenzione.

ENTE provvederà a segnalare prontamente a Pedemontana e a



Pedelombarda eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi.

2. Le Parti si danno atto, altresì, che la Delibera CIPE, di cui alla lett. n) in premessa, costituisce approvazione della soluzione progettuale di eliminazione delle interferenze presentata unitamente al Progetto Definitivo, nonché dichiarazione di pubblica utilità relativa anche alle particelle da occupare/espropriare/asservire per la risoluzione delle interferenze oggetto della presente Convenzione.

Qualora, per comprovate esigenze tecniche non dipendenti da ENTE, fosse necessario modificare il tracciato di risoluzione e quindi la risoluzione così come modificata non fosse compresa nel piano di esproprio, ENTE dovrà provvedere, a propria cura, all'acquisizione delle aree necessarie per svolgere l'attività di risoluzione della specifica interferenza, in linea con la tempistica di risoluzione indicata nell'Allegato B", previa approvazione da parte di Pedelombarda e Pedemontana del preventivo di spesa.

Pedemontana o Pedelombarda provvederanno al versamento degli oneri necessari per lo svolgimento della predetta attività a favore di ENTE in base a quanto previsto all'art. 7.

Nel caso in cui sia Pedelombarda ad anticipare i pagamenti, Pedemontana provvederà a rimborsare a Pedelombarda detti oneri ai sensi e secondo le modalità indicate all'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 5 – Esecuzione dei lavori

1. ENTE provvederà ad eseguire i lavori necessari per lo spostamento



e/o l'adeguamento dei propri impianti interferiti e oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle normative di settore vigenti.

Nel corso dei lavori ENTE potrà attuare modifiche richieste da situazioni impreviste purché ugualmente valide ai fini del rispetto delle tempistiche di cui all'allegato B e degli obiettivi di progetto e tali da non modificare l'importo approvato e non interferire con nessuna opera di competenza di Pedelombarda. Dette modifiche dovranno risultare dagli elaborati "as built" che ENTE consegnerà a Pedelombarda ai sensi del successivo art. 10, comma 1.

2. Pedelombarda, senza che ciò sollevi in alcun modo ENTE dalle proprie responsabilità in merito alla regolare esecuzione dei lavori, si riserva il diritto di verificare l'esecuzione degli interventi in qualunque momento. A tal fine, Pedelombarda dovrà preventivamente concordare con ENTE le modalità di accesso all'area di cantiere ove si svolgono le attività di risoluzione dell'interferenza.

Durante l'esecuzione degli interventi a cura di ENTE, l'area destinata a cantiere per la risoluzione dell'interferenza sarà nella esclusiva disponibilità di ENTE, anche nel caso in cui si rendessero necessarie eventuali lavorazioni da parte di Pedelombarda all'interno di tale area.

In quest'ultimo caso, come previsto dalla normativa in tema di sicurezza, saranno tenute opportune riunioni di coordinamento tra i Coordinatori per l'Esecuzione dei Lavori di ENTE e Pedelombarda al fine del rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 ovvero di normative in materia di sicurezza nel frattempo sopraggiunte.

La medesima procedura in termini di sicurezza sarà seguita anche in



caso di lavorazioni eseguite da ENTE nel cantiere di Pedelombarda, la quale accorderà ad ENTE l'accesso al cantiere secondo le modalità e le tempistiche dalla medesima definite compatibili con la propria programmazione dei lavori e tali da non arrecare ritardi agli stessi nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 ovvero di normative in materia di sicurezza nel frattempo sopraggiunte.

3. ENTE si assume in via esclusiva ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone o cose durante l'esecuzione di tutti gli interventi oggetto della presente Convenzione e tiene sollevate e indenni Pedelombarda e Pedemontana da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi per danni che venissero arrecati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione.
4. Pedelombarda e Pedemontana, per quanto di proprio interesse ai fini della costruzione dell'Opera, si riservano la facoltà di verificare la congruenza delle opere eseguite o in corso di esecuzione da parte di ENTE rispetto al progetto esecutivo della risoluzione, senza che tale verifica sollevi ENTE dalle proprie responsabilità.

Articolo 6 – Dismissioni

1. ENTE provvederà, a propria cura, alle eventuali opere di smantellamento o messa in sicurezza degli impianti da dismettere o da modificare, nonché al recupero dei materiali ed al loro smaltimento secondo la normativa vigente. ENTE, in relazione alla reale disponibilità dei luoghi ed all'utilizzo viabilistico in corso, potrà differire

il recupero anche in tempi successivi al termine dei propri interventi, in modo comunque da non ostacolare le lavorazioni previste da parte di Pedelombarda e previa accettazione della stessa.

2. Fatto salvo quanto sopra, ENTE si riserva la facoltà di rinunciare in futuro agli attraversamenti o di dismettere le opere oggetto della presente Convenzione, dando a Pedemontana, a mezzo di lettera raccomandata, un preavviso di 3 mesi ed obbligandosi a ripristinare, a propria cura, spese e responsabilità, le aree interessate dal suo attraversamento secondo le modalità concordate con Pedemontana stessa.

Articolo 7 – Oneri

1. Il corrispettivo per l'attività di progettazione esecutiva ~~relativa a tutti gli interventi di risoluzione delle interferenze di cui all'Allegato "A"~~, nonché per l'attività di esecuzione e gestione dei lavori relativi alle interferenze di cui all'Allegato "A", è forfettariamente convenuto in complessivi Euro ~~4.000,00~~ ~~8.362,00~~, oltre IVA di legge, e verrà corrisposto ~~in unica soluzione all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione~~ con le seguenti modalità:

2. Il corrispettivo per l'attività di esecuzione e gestione dei lavori relativi ad ogni singola interferenza, per come indicati nei preventivi dettagliati di spesa di cui all'art. 3, verrà corrisposto a seguito della comunicazione di avvenuta approvazione dei singoli progetti esecutivi e dei relativi preventivi di spesa, con le seguenti modalità:
 - ~~il 51'80% del predetto importo esposto da ENTE nel preventivo consegnato unitamente alla progettazione esecutiva~~ verrà fatturato entro 30 giorni dalla ~~data della comunicazione~~



- ~~dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo e del relativo preventivo sottoscrizione della presente Convenzione;~~
- ~~il 30% dell'importo di cui al punto precedente, verrà fatturato da ENTE all'effettivo inizio dei lavori;~~
- il saldo verrà fatturato da ENTE previa sottoscrizione del verbale di constatazione di cui all'art. 10 della presente Convenzione.

Le fatture emesse da ENTE saranno intestate a:

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Piazza delle Repubblica, 32

20124 Milano

C.F. e P.IVA 08558150150

e verranno inviate in originale a:

Pedelombarda S.c.p.A.

Via Garibaldi, 62/A

22078 Turate (CO)

I pagamenti verranno effettuati da Pedemontana ~~direttamente e tramite Pedelombarda, in conformità agli accordi contrattuali fra esse esistenti~~, a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

~~Nel caso in cui sia Pedelombarda ad anticipare i pagamenti, Pedemontana provvederà a rimborsare a Pedelombarda le predette somme ai sensi e secondo le modalità indicate all'art. 30 del Capitolo Speciale di Appalto.~~

- 3.2. ENTE dichiara espressamente di essere soddisfatto delle somme previste nel presente articolo e dichiara altresì di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione ulteriore,



in ordine alla risoluzione delle interferenze oggetto della presente Convenzione.

4.3. Resta inteso che gli importi approvati per ciascuna interferenza non potranno subire alcuna modifica, anche se si rendessero necessarie variazioni progettuali non richieste espressamente da Pedemontana e/o da Pedelombarda, in quanto comunque rientranti nel prezzo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, concordato e accettato da ENTE stesso.

5.4. ENTE dà atto che per la sistemazione degli impianti, quali risultano dall'elenco di cui all'Allegato "A", con gli importi approvati e con le tempistiche di cui all'Allegato "B", sono state soddisfatte tutte le esigenze della continuità del servizio degli impianti interferenti con l'Opera, per cui ENTE dichiara di non avere null'altro a pretendere per le sistemazioni anzidette.

6.5. Pedelombarda e Pedemontana, ciascuno per il periodo di propria competenza, sono esonerate dal pagamento a ENTE di eventuali canoni compensativi, di eventuali oneri di carattere continuativo generati dalla risoluzione delle interferenze di cui alla presente Convenzione e di loro eventuali future varianti.

7.6. Parimenti ENTE è esonerato dal pagamento a Pedemontana di eventuali canoni compensativi, di eventuali oneri di carattere continuativo per la presenza di attraversamenti generati dalla risoluzione delle interferenze di cui alla presente Convenzione e di loro eventuali future varianti.

Articolo 8 – Preventivi



1. L'importo indicato nel preventivo per ogni singola interferenza che costituisce diretta derivazione delle attività di progettazione, computo e stima, comprende tutti i costi necessari alle attività di risoluzione ed in particolare, a titolo indicativo e senza che l'elenco risulti esaustivo, le sotto elencate voci:
 - direzione lavori;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - controllo di conformità e congruità dei progetti di adeguamento delle interferenze alle normative vigenti in materia;
 - redazione dei calcoli particolareggiati;
 - espletamento delle pratiche autorizzative con Enti;
 - esecuzione degli interventi comprensivi degli oneri della sicurezza;
 - acquisto materiali;
 - scavi, montaggi e controlli non distruttivi;
 - eventuali indennità di asservimento (per le aree che dovessero essere reperite direttamente da ENTE);
 - spese generali ed imprevisti (compresi gli eventuali contenziosi con terzi);
 - atti amministrativi ed autorizzativi, ove necessari, all'adeguamento e/o allo spostamento delle reti interferite;
 - collaudi tecnici ed amministrativi delle reti interferite
2. La somma degli importi indicati nei preventivi, così come sopra determinati, non potrà essere superiore all'importo globale di cui alla premessa o) per la risoluzione di tutte le interferenze con gli impianti gestiti da ENTE.



3. Eventuali bonifiche da ordigni bellici che si rendessero necessarie su aree esterne all'Opera saranno effettuate a cura di ENTE e l'onere relativo graverà su Pedemontana o Pedelombarda in base a quanto previsto all'art. 7.

Nel caso in cui sia Pedelombarda ad anticipare i pagamenti, Pedemontana provvederà a rimborsare a Pedelombarda le predette somme ai sensi e secondo le modalità indicate all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. In caso di nuove ed eccezionali esigenze costruttive dell'Opera, ENTE s'impegna ad eseguire interventi di spostamento e/o adeguamento dei propri impianti o ulteriori interventi sugli spostamenti e/o sugli adeguamenti dei propri impianti già eseguiti, anche dopo la sottoscrizione del verbale di constatazione di cui al successivo art.10 secondo le modalità convenute con la presente Convenzione e previa sottoscrizione di atto integrativo alla stessa.

Articolo 9 – Programma lavori

1. I lavori di cui ai precedenti articoli saranno inderogabilmente eseguiti in conformità ai programmi lavori di dettaglio elaborati da ENTE e approvati da Pedelombarda e Pedemontana e in conformità alle tempistiche contenute nell'Allegato "B".
2. Resta inteso che le tempistiche indicate nell'Allegato "B", non potranno comunque essere differite da ENTE e non potranno, in alcun modo, ostacolare e/o ritardare il Programma lavori dell'Opera.
3. In ogni caso trovano applicazione l'art. 170, comma 5, e l'art. 171 commi 1 e 4, D. Lgs. N. 163/2006.



Articolo 10 – Ultimazione dei lavori

1. Conclusi i lavori relativi ad ogni singolo intervento, ENTE provvederà a comunicarlo formalmente a Pedemontana e a Pedelombarda curando altresì la trasmissione a Pedelombarda degli elaborati "as built", della dichiarazione di conformità e del certificato di regolare esecuzione relativo all'adeguamento eseguito, della documentazione contabile amministrativa a giustificazione degli importi richiesti da ENTE, entro 30 giorni dalla data della predetta comunicazione.
Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della citata documentazione, Pedelombarda, Pedemontana ed ENTE constateranno che l'esecuzione delle opere è avvenuta in conformità al progetto approvato, redigendone apposito verbale di constatazione in contraddittorio tra loro.
2. In caso di difformità riscontrate rispetto a quanto progettato, con esclusione delle modifiche previste all'art. 5 comma 1 che dovranno in ogni caso risultare dagli elaborati "as built" consegnati da ENTE a Pedelombarda in base a quanto previsto al precedente comma 1, ENTE sarà tenuto a provvedere all'eliminazione delle stesse, entro e non oltre 30 giorni dalla visita di constatazione.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la ulteriore verifica della effettiva esecuzione degli interventi verrà effettuata con le medesime modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 11 – Proprietà e manutenzione

1. Le opere ed i manufatti oggetto della presente Convenzione realizzati da ENTE per la risoluzione delle interferenze rimarranno di proprietà



di ENTE.

2. ENTE provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla completa ed accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i propri impianti, sia durante la fase di realizzazione, che successivamente in fase di esercizio dell'Opera.
3. Prima di procedere a qualsiasi intervento manutentivo ricadente sul sedime autostradale, ENTE durante la fase di costruzione e fino al collaudo dell'Opera dovrà chiedere a Pedelombarda l'autorizzazione scritta per operare nelle aree di proprietà autostradale, dandone preavviso non meno di 15 giorni prima del programmato intervento. Durante la fase successiva di esercizio, la predetta autorizzazione dovrà essere richiesta da ENTE a Pedemontana o ad altro soggetto designato da quest'ultima, dandone preavviso non meno di 15 giorni prima del programmato intervento.
4. Qualora ENTE non provveda con la dovuta sollecitudine e diligenza, nel minor tempo possibile in relazione alla natura dell'intervento, alla manutenzione dei propri impianti, non ottemperando agli inviti che eventualmente gli dovessero essere rivolti in proposito da Pedelombarda (fino al collaudo dell'Opera) e da Pedemontana o altro soggetto designato da quest'ultima (nella successiva fase di esercizio), saranno attivate le procedure d'urgenza previste dalla legge per ottenere dalle Autorità competenti l'esecuzione di tutte le misure atte a garantire la salvaguardia dell'Opera e la sicurezza dell'esercizio autostradale, fatto salvo il diritto di Pedemontana e Pedelombarda al risarcimento di tutti i danni, i costi, le spese e i



maggiori oneri sostenuti.

5. ENTE si obbliga a tenere indenni Pedelombarda e Pedemontana da qualunque danno che possa derivare alla proprietà autostradale, alle persone e alle cose, a seguito di incidenti dipendenti sia dalla manutenzione degli impianti di sua proprietà sia dall'esercizio degli stessi.
6. Pedemontana, a sua volta, si obbliga a tenere indenne ENTE da qualunque danno che possa derivare ai suoi impianti, alle persone e alle cose a seguito di incidenti dipendenti sia dalla manutenzione che dall'esercizio dell'opera autostradale.

Articolo 12 – Canoni

1. In ordine a tutte le nuove interferenze che la realizzanda Opera determinerà con i preesistenti impianti di ENTE (adeguati all'Opera medesima) resta inteso che ENTE sarà esentato dal pagamento di canoni nonché di ogni eventuale gravame amministrativo ad essi connesso.
2. Ove Pedemontana si trovasse in qualsiasi tempo nella necessità di ampliare e/o modificare gli impianti autostradali e, di conseguenza, si rendesse necessario apportare alle opere interferite oggetto della presente Convenzione variazioni, ampliamenti o spostamenti di qualsiasi natura, i relativi lavori saranno realizzati da ENTE sotto la propria responsabilità ed a spese di Pedemontana.
3. Ove ENTE si trovasse in qualsiasi tempo nella necessità di spostare e/o modificare i propri impianti, Pedemontana – su richiesta di ENTE e previa presentazione da parte dello stesso dei necessari elaborati



tecnicici - autorizzerà l'esecuzione dei lavori che verranno eseguiti a cura, spese e responsabilità del richiedente ENTE, a condizione che i suddetti lavori siano pienamente compatibili con la sicurezza dell'esercizio autostradale ed eseguiti in conformità alla normativa vigente.

4. Pedelombarda (durante le fasi di costruzione e fino al collaudo finale dell'Opera) e Pedemontana successivamente (in fase di esercizio) non potranno essere chiamati a rispondere di qualsivoglia onere o responsabilità, diretta od indiretta, relativamente alla gestione o alla manutenzione degli impianti di ENTE.

Articolo 13 – Proprietà Autostradale

ENTE non avrà alcun diritto sulla sede autostradale interessata dall'interferenza, né avrà diritto di transitare od attraversare le sede autostradale, rimanendo al riguardo ferme le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 14 – Foro esclusivo

1. Le Parti convengono che, in caso di controversie relative all'interpretazione od esecuzione della presente convenzione, le Parti, tramite i rispettivi legali rappresentanti, saranno tenute ad esperire un tentativo di amichevole composizione.
2. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

Articolo 15 – Durata

1. La presente Convenzione, esclusivamente per ciò che attiene i



rapporti tra Pedemontana e ENTE, ha durata pari alla convenzione tra CAL e Pedemontana di cui alla lettera e) delle premesse, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, e non potrà per qualsiasi titolo o causa essere ceduta a terzi senza l'assenso scritto di Pedemontana.

2. Resta inteso che gli impegni assunti, relativamente a tutte le opere oggetto della presente Convenzione, da Pedelombarda verso ENTE cesseranno ad avvenuto collaudo dell'Opera.

Articolo 16 – Disposizioni sul Subentro

Alla scadenza della Concessione, fissata all'art. 4 della Convenzione Unica di cui in Premessa al punto e), tutti gli obblighi del presente atto saranno automaticamente ed integralmente assunti dal soggetto subentrante nei termini previsti dall'art. 5.1 della citata Convenzione Unica.

Articolo 17 – Disposizioni fiscali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt.4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e ad imposta in misura fissa essendo le prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi degli artt.5 e 38 del medesimo D.P.R..
2. Le spese per l'eventuale registrazione della presente in caso d'uso sono a carico della parte interessata alla registrazione stessa.
3. Tutte le eventuali ulteriori spese ed oneri fiscali relativi alla presente Convenzione saranno a carico di Pedemontana.

Articolo 18 – Efficacia

La presente Convenzione è immediatamente impegnativa e vincolante



per le parti.

Art. 19 – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
2. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.
3. Le Parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del sopra menzionato decreto, a loro noti.

Articolo 20 – Rapporto con il Contratto

Pedelombarda e Pedemontana danno atto che la presente Convenzione, necessaria per disciplinare la risoluzione delle interferenze con ENTE, non deroga agli accordi contrattuali in essere tra di loro.

Articolo 21 – Elenco allegati

Si allegano alla presente Convenzione gli Allegati di seguito indicati che, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante del presente atto e come tali devono intendersi quali pattuizioni espresse:

Allegato A) – Elenco delle Interferenze;

Allegato B) – Programma di esecuzione degli interventi redatto sulla base del Programma di realizzazione dell'Opera approvato da CAL con il



Progetto Esecutivo.

Letto, firmato e sottoscritto in un originale.

Milano, li _____

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Pedelombarda S.c.p.a.

Comune di Cislago





CONVENZIONE

PER REGOLARE I RAPPORTI INERENTI ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA IL "COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE PEDEMONTANO LOMBARDO - PRIMO LOTTO TANGENZIALE COMO, PRIMO LOTTO TANGENZIALE VARESE, TRATTA A8 - A9" (DI SEGUITO, PER BREVITÀ, "OPERA") E GLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CISLAGO (di seguito, per brevità, "impianti") e per regolare i futuri rapporti di gestione in fase di esercizio.

TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento da parte della Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, capitale sociale Euro 200.000.000,00, interamente versato, R.E.A. MI1232570, C.F. e P.IVA 08558150150, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, in persona dell'Amministratore Delegato, Arch. Salvatore Lombardo, in virtù dei poteri conferitigli dal C.d.A. di Autostrada Pedemontana Lombarda come da verbale di seduta in data 8.4.2010, in qualità di Concessionaria per la realizzazione e gestione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, nel prosieguo, per brevità, **Pedemontana**;

E

Pedelombarda S.c.p.A., con sede legale in Milano, Via Dei Missaglia, n. 97, capitale sociale Euro 80.000.000,00 di cui versati Euro 20.000.000,00, R.E.A. 1882954, C.F. e P.I. 06294710964, iscritta al registro delle imprese di Milano, in persona dell'Ing. Michele Longo, in



qualità di Amministratore Delegato della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli dal Consiglio di Amministrazione, in qualità di Contraente Generale affidatario della *"Progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con ogni mezzo del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9"* nel prosieguo, per brevità, **Pedelombarda**;

E

Comune di Cislago, con sede legale in Cislago (VA), P.zza E. Toti, n. 1, C.F. e P.I. 00308220128, in persona del Sindaco pro tempore, Luciano Biscella, in qualità di legale rappresentante degli impianti interferiti (tratti di fognatura comunale) nel prosieguo, per brevità, **ENTE**.

Collettivamente indicati, nel prosieguo della presente Convenzione, anche come Parti.

PREMESSO CHE

- a) con la legge 21.12.2001 n. 443 (Legge Obiettivo), il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
- b) con delibera del 21.12.2001, il CIPE ha pubblicato il 1° programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21.12.2001 n. 443 (Legge Obiettivo) che comprende anche l'autostrada Pedemontana Lombarda; che in data 29 luglio 2005 e successivamente in data 29 marzo 2006, il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare (Progetto Preliminare) del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, ai sensi dell'art. 3 del



D.Lgs. 190/2002, e la relativa deliberazione n. 77 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2006;

- c) in data 19 febbraio 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo volto a definire i soggetti competenti e a stabilire le azioni, le modalità ed i tempi per garantirne la realizzazione, anche attraverso il coordinamento dei singoli soggetti coinvolti;
- d) in data 19 febbraio 2007 con atto al n. 22.250 di rep. prof. Giuseppe Rescio Notaio in Milano, è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A. la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (C.A.L.), che in adempimento dell'art.1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è subentrata ad ANAS S.p.A. in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- e) con Convenzione Unica sottoscritta in data 1° agosto 2007 la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha affidato alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. la progettazione, la costruzione e la gestione del "Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse" (Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo);
- f) mediante procedura ristretta ai sensi dell'articolo 177 del D. Lgs. n. 163/2006 (di seguito Codice dei Contratti Pubblici) è stato aggiudicato al R.T.I. costituito, con atto n.46033/10601 stipulato in



data 05.02.2008, da Impregilo S.p.A., quale mandataria, e da Astaldi S.p.A, ACI S.c.p.a Consorzio Stabile e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., quali mandanti, l'affidamento a Contraente Generale *“delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e la Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo”* (di seguito denominato Opera);

- g) i soggetti che compongono il predetto RTI aggiudicatario hanno provveduto alla formale costituzione di una Società di Progetto, ai sensi degli articoli 156 e 157 del Codice dei Contratti Pubblici, denominata Pedelombarda S.c.p.a.;
- h) con contratto n. 065/2008 (di seguito Contratto), sottoscritto in data 26/08/2008, Pedemontana ha affidato a Pedelombarda S.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, *“...le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e la Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo”* secondo quanto meglio precisato nell'articolo 2 del Contratto medesimo e nel Capitolato Speciale di Appalto;
- i) ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 del Contratto, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. svolge le funzioni di Alta

Sorveglianza;

- j) in base al Progetto Preliminare di cui alla precedente premissa b), Pedelombarda ha redatto il Progetto Definitivo dell'Opera, il cui tracciato interferisce con gli impianti di proprietà e gestiti da ENTE, per i quali trovano applicazione gli articoli 170, comma 5, e 171, commi 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- k) ai sensi degli articoli 166 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici in data 21/04/2009 è stato avviato *l'iter* di approvazione del predetto Progetto Definitivo ed in tale ambito è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 166, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- l) in particolare, con nota Prot. n° CAL – 170409 – 00007, in data 17/04/2009, è stato inviato da CAL S.p.A. a ENTE, per la parte di propria spettanza, il Piano di risoluzione delle interferenze corredata del relativo programma, facente parte del Progetto Definitivo;
- m) ENTE, ai sensi degli artt. 166 e 171 del D.Lgs. 163/2006, in ottemperanza all'obbligo di cooperazione, ha collaborato alla stesura delle schede di risoluzione delle interferenze di propria competenza facenti parte del progetto Definitivo dell'Opera;
- n) il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il Progetto Definitivo con delibera n. 97 del 6/11/2009, pubblicata in G.U. n. 40 del 18.2.2010 che sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, anche ai fini della dichiarazione di



pubblica utilità;

- o) tale Progetto Definitivo prevede, per la risoluzione delle interferenze tra l'Opera e gli impianti fognari di proprietà e gestiti da ENTE (rif. Schede interferenze 165-189) relativi ai lavori di competenza di Pedelombarda, un importo pari a Euro 10.000,00 a favore di ENTE comprensivo dei costi per lavori, progettazione, IVA e qualsiasi spesa ed onere connesso, importo da definirsi esattamente, entro il limite predetto, in sede di progettazione esecutiva;
- p) sulla base del Progetto Definitivo Pedelombarda ha redatto il Progetto Esecutivo dell'Opera che è stato approvato da CAL in data 5 febbraio 2010, in data 21 settembre 2010 e in data 11 novembre 2010;
- q) con nota prot. n. 3352, in data 23 novembre 2010, Pedelombarda ha inviato a ENTE, per la parte di propria spettanza, il Progetto Esecutivo dell'Opera;
- r) in conformità alle richiamate norme di legge, nonché alle previsioni progettuali, economiche e temporali approvate dal CIPE, è necessario provvedere alla regolamentazione delle interferenze con gli impianti di proprietà e gestiti da ENTE mediante lo spostamento e/o adeguamento degli impianti stessi interferenti con l'Opera;
- s) ENTE, Pedemontana e Pedelombarda - allo scopo di regolare tra loro i reciproci rapporti riguardanti la risoluzione delle suddette interferenze, nonché di formalizzare e garantire l'impegno, per quanto di rispettiva competenza, anche in relazione ai rapporti successivi alla realizzazione dell'Opera - hanno convenuto di

addivenire alla stipulazione della presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le suesposte premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. Con la presente Convenzione ENTE si obbliga nei confronti di Pedelombarda e di Pedemontana a realizzare la progettazione esecutiva, a eseguire e a gestire i lavori relativi alla risoluzione delle interferenze tra la costruenda nuova Opera, le opere connesse, i cantieri, i campi base, le viabilità di accesso, le opere di mitigazione dell'impatto socio-ambientale e gli impianti di ENTE, come desunti dal Progetto Esecutivo approvato da CAL e noto alle Parti.

ENTE conferma che la documentazione allegata sub "A" al presente atto è esaustiva di tutte le interferenze di proprietà dello stesso, esistenti lungo la Tratta che compone l'Opera, per quanto di competenza di Pedelombarda.

ENTE, atteso quanto previsto dagli articoli 170 e 171 del Codice dei Contratti Pubblici, si impegna affinché la risoluzione delle interferenze oggetto della presente Convenzione avvenga nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato "B", redatto sulla base del Programma di realizzazione dell'Opera approvato da CAL con il Progetto Esecutivo.

2. La presente Convenzione disciplina inoltre i rapporti tra Pedemontana



ed ENTE, successivi alla realizzazione dell'Opera, relativi alle interferenze oggetto del presente atto.

Articolo 3 – Progettazione

1. ENTE dichiara che le opere oggetto della presente Convenzione sono state progettate e saranno eseguite nel rispetto delle vigenti norme di legge, anche in tema di sicurezza, sviluppando le soluzioni progettuali presentate con riferimento al Progetto Definitivo di Pedemontana, in conformità al Progetto Esecutivo dell'Opera.
2. ENTE, con nota prot.n. 0015369/2012 del 30 novembre 2012 ha trasmesso a Pedelombarda i progetti esecutivi delle interferenze oggetto della presente Convenzione.

ENTE dichiara che i suddetti progetti esecutivi sono stati redatti sulla base del progetto di cui al Programma di Risoluzione approvato dal CIPE con delibera n. 97 del 6.11.2009. Le Parti danno atto che, per le predette interferenze, ENTE ha trasmesso a Pedelombarda per la relativa approvazione, unitamente al preventivo di spesa di cui all'art. 8, i progetti esecutivi siglati e sottoscritti, consegnando una copia cartacea e una copia su supporto informatico in formato editable con firma digitale, che conteneva le seguenti informazioni:

- a) Relazione tecnica;
- b) Planimetria generale con l'indicazione degli Enti territoriali nel cui ambito ricade l'interferenza;
- c) Documentazione fotografica;
- d) Rilievo della zona interessata dall'intervento;
- e) Elaborati piano altimetrici ante e post operam dai quali dovranno



risultare tutte le informazioni necessarie alla risoluzione della interferenza con particolare attenzione alle zone d'intersezione con il nastro autostradale. In particolare tutti gli elaborati (planimetria, profili, sezioni, etc) dovranno contenere, oltre agli elementi relativi allo stato di fatto, anche quelli progettuali dell'asse Pedemontano al fine di verificare la posizione degli elementi di risoluzione dell'interferenza con quella delle strutture autostradali.

- f) Computo metrico estimativo dei lavori e il quadro economico dell'intervento comprensivo degli oneri tecnici e amministrativi per il completamento compreso il collaudo dell'intera risoluzione; gli importi derivanti sia dal computo metrico estimativo dei lavori sia dal quadro economico, dovranno rispettare il limite di spesa fissato dal CIPE con il Programma di risoluzione delle interferenze;
- g) Verifica statica, ovvero dichiarazione sostitutiva del progettista di cui al successivo punto m (ii) sui manufatti, tubazioni e quant'altro riguardante gli impianti oggetto di risoluzione, presenti nell'area autostradale; particolare riferimento ed attenzione dovrà essere posta a quei manufatti e/o tubazioni attraversanti l'asse autostradale;
- h) Cronoprogramma delle opere di risoluzione compatibilizzato sia con il programma dei lavori autostradali limitrofi all'area d'intervento della risoluzione sia con il citato Programma di risoluzione delle Interferenze approvato dal CIPE; il cronoprogramma dovrà riportare, inoltre le tempistiche relative alle fasi di collaudo necessarie per dare l'impianto fruibile in ogni sua parte.
- i) Fascicolo dell'opera contenente esplicita relazione delle opere

e/o operazioni manutentorie da compiere post operam ed interessanti la proprietà autostradale (accessi per operazioni di controllo, pulizia ecc.) detto fascicolo potrà comunque far parte integrante della relazione tecnica;

I) Dichiarazione redatta dal Rappresentante di ENTE nella quale risulti il proprio impegno a:

- (i) realizzare con le seguenti responsabilità, gli interventi di risoluzione delle interferenze rispettando la progettazione esecutiva;
- (ii) consentire l'accesso ai luoghi di lavoro durante l'esecuzione delle lavorazioni per l'eliminazione delle interferenze al personale della Concedente (CAL SpA) e della Concessionaria (Pedemontana)
- (iii) eseguire le necessarie opere di manutenzione anche nel rispetto di tutte le normative applicabili, sia durante che dopo aver effettuato le operazioni di eliminazione delle interferenze.
- (iv) richiedere al Concessionario ed al Concedente, preventiva autorizzazione all'accesso delle aree autostradali per i lavori di cui al precedente comma c) (durante i lavori di costruzione dell'opera l'autorizzazione dovrà essere richiesta anche a Pedelombarda);
- (v) provvedere, a propria cura ed a carico dell'Infrastruttura allo spostamento ovvero alle modifiche delle opere/impianti a seguito di avvenute motivate esigenze anche se gli spostamenti sono già stati autorizzati e/o realizzati;
- (vi) tenere indenne e manlevare il CAL S.p.A., Pedemontana ed eventualmente Pedelombarda dei lavori autostradali, da qualunque danno ed onere di qualsiasi natura derivante da attività di propria



competenza.

m) Dichiarazione redatta dal Progettista delle opere nella quale si evinca:

(i) l'avvenuta rispondenza di tutte le opere progettate alle leggi e normative di settore vigenti ed applicabili

(ii) l'avvenuta verifica statica di tutte le strutture nuove e/o esistenti dell'impianto oggetto di risoluzione che intersecano sottopassano o sovrappassano la sede autostradale compresi i rami di svincolo e le opere stradali accessorie.

(iii) l'avvenuta verifica che tutte le tubazioni e/o altri manufatti in genere facenti parte dell'impianto di cui si è progettata la risoluzione anche se non direttamente interessati dai lavori di risoluzione sono compatibili con la presenza dell'autostrada

(iv) che la risoluzione dell'interferenza è stata progettata previo coordinamento con gli altri Enti gestori di sopra o sottoservizi verificando la coesistenza delle risoluzioni

(v) che è stata verificata la compatibilità della risoluzione dell'interferenza con la cantierizzazione delle opere principali

(vi) che la parte dell'impianto dismessa a seguito della risoluzione è stata rimossa o recuperata o inertizzata o comunque messa in condizioni tali che i suoi componenti non possono essere più considerati rifiuto ai sensi delle normative vigenti in materia che dovranno essere citate.

(vii) che le aree private sulle quali insistono i lavori di risoluzione sono disponibili di proprietà o in uso al Concessionario e derivanti da

procedura espropriativa o da cessioni con accordo bonario.

(viii) che la progettazione è conforme esplicitamente alla normativa di cui al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione in materia di "attraversamenti sotterranei".

Le Parti danno atto che la documentazione di cui ai commi precedenti non era corredata dai calcoli strutturali e impiantistici, in quanto la piena responsabilità della rispondenza dei progetti alle norme vigenti è a esclusivo carico di ENTE.

3. Le Parti danno altresì atto che i progetti esecutivi erano corredati dal programma lavori di dettaglio redatto in conformità alle tempistiche di cui all'Allegato "B" alla presente Convenzione.
4. ENTE si assume pertanto la piena ed esclusiva responsabilità nei confronti di Pedemontana e di Pedelombarda dei progetti esecutivi consegnati con la predetta nota del 30 novembre 2012.
5. Le Parti danno atto che Pedemontana, con nota prot.n. 3640 in data 28 marzo 2013, ha comunicato a Pedelombarda l'intervenuta approvazione, sia tecnica sia economica, dei progetti esecutivi trasmesso con le note del 30 novembre 2012.

Articolo 4 – Autorizzazioni

1. ENTE si impegna, a propria cura ed entro le tempistiche di cui all'Allegato "B", a predisporre la documentazione e ad acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto della presente Convenzione.
ENTE provvederà a segnalare prontamente a Pedemontana e a Pedelombarda eventuali difficoltà che dovessero insorgere



nell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi.

2. Le Parti si danno atto, altresì, che la Delibera CIPE, di cui alla lett. n) in premessa, costituisce approvazione della soluzione progettuale di eliminazione delle interferenze presentata unitamente al Progetto Definitivo, nonché dichiarazione di pubblica utilità relativa anche alle particelle da occupare/espropriare/asservire per la risoluzione delle interferenze oggetto della presente Convenzione.

Qualora, per comprovate esigenze tecniche non dipendenti da ENTE, fosse necessario modificare il tracciato di risoluzione e quindi la risoluzione così come modificata non fosse compresa nel piano di esproprio, ENTE dovrà provvedere, a propria cura, all'acquisizione delle aree necessarie per svolgere l'attività di risoluzione della specifica interferenza, in linea con la tempistica di risoluzione indicata nell'Allegato B", previa approvazione da parte di Pedelombarda e Pedemontana del preventivo di spesa.

Pedemontana o Pedelombarda provvederanno al versamento degli oneri necessari per lo svolgimento della predetta attività a favore di ENTE in base a quanto previsto all'art. 7.

Nel caso in cui sia Pedelombarda ad anticipare i pagamenti, Pedemontana provvederà a rimborsare a Pedelombarda detti oneri ai sensi e secondo le modalità indicate all'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 5 – Esecuzione dei lavori

1. ENTE provvederà ad eseguire i lavori necessari per lo spostamento e/o l'adeguamento dei propri Impianti interferiti e oggetto della

presente Convenzione nel rispetto delle normative di settore vigenti.


Nel corso dei lavori ENTE potrà attuare modifiche richieste da situazioni impreviste purché ugualmente valide ai fini del rispetto delle tempistiche di cui all'allegato B e degli obiettivi di progetto e tali da non modificare l'importo approvato e non interferire con nessuna opera di competenza di Pedelombarda. Dette modifiche dovranno risultare dagli elaborati "as built" che ENTE consegnerà a Pedelombarda ai sensi del successivo art. 10, comma 1.

2. Pedelombarda, senza che ciò sollevi in alcun modo ENTE dalle proprie responsabilità in merito alla regolare esecuzione dei lavori, si riserva il diritto di verificare l'esecuzione degli interventi in qualunque momento. A tal fine, Pedelombarda dovrà preventivamente concordare con ENTE le modalità di accesso all'area di cantiere ove si svolgono le attività di risoluzione dell'interferenza.

Durante l'esecuzione degli interventi a cura di ENTE, l'area destinata a cantiere per la risoluzione dell'interferenza sarà nella esclusiva disponibilità di ENTE, anche nel caso in cui si rendessero necessarie eventuali lavorazioni da parte di Pedelombarda all'interno di tale area.

In quest'ultimo caso, come previsto dalla normativa in tema di sicurezza, saranno tenute opportune riunioni di coordinamento tra i Coordinatori per l'Esecuzione dei Lavori di ENTE e Pedelombarda al fine del rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 ovvero di normative in materia di sicurezza nel frattempo sopraggiunte.

La medesima procedura in termini di sicurezza sarà seguita anche in caso di lavorazioni eseguite da ENTE nel cantiere di Pedelombarda,



la quale accorderà ad ENTE l'accesso al cantiere secondo le modalità e le tempistiche dalla medesima definite compatibili con la propria programmazione dei lavori e tali da non arrecare ritardi agli stessi nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 ovvero di normative in materia di sicurezza nel frattempo sopraggiunte.

3. ENTE si assume in via esclusiva ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone o cose durante l'esecuzione di tutti gli interventi oggetto della presente Convenzione e tiene sollevate e indenni Pedelombarda e Pedemontana da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi per danni che venissero arrecati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione.
4. Pedelombarda e Pedemontana, per quanto di proprio interesse ai fini della costruzione dell'Opera, si riservano la facoltà di verificare la congruenza delle opere eseguite o in corso di esecuzione da parte di ENTE rispetto al progetto esecutivo della risoluzione, senza che tale verifica sollevi ENTE dalle proprie responsabilità.

Articolo 6 – Dismissioni

1. ENTE provvederà, a propria cura, alle eventuali opere di smantellamento o messa in sicurezza degli impianti da dismettere o da modificare, nonché al recupero dei materiali ed al loro smaltimento secondo la normativa vigente. ENTE, in relazione alla reale disponibilità dei luoghi ed all'utilizzo viabilistico in corso, potrà differire il recupero anche in tempi successivi al termine dei propri interventi, in



modo comunque da non ostacolare le lavorazioni previste da parte di Pedelombarda e previa accettazione della stessa.

2. Fatto salvo quanto sopra, ENTE si riserva la facoltà di rinunciare in futuro agli attraversamenti o di dismettere le opere oggetto della presente Convenzione, dando a Pedemontana, a mezzo di lettera raccomandata, un preavviso di 3 mesi ed obbligandosi a ripristinare, a propria cura, spese e responsabilità, le aree interessate dal suo attraversamento secondo le modalità concordate con Pedemontana stessa.

Articolo 7 – Oneri

1. Il corrispettivo per l'attività di progettazione esecutiva, nonché per l'attività di esecuzione e gestione dei lavori relativi alle interferenze di cui all'Allegato "A", è forfettariamente convenuto in complessivi Euro 8.362,00, oltre IVA di legge, e verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- l'80% del predetto importo verrà fatturato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- il saldo verrà fatturato da ENTE previa sottoscrizione del verbale di constatazione di cui all'art. 10 della presente Convenzione.

Le fatture emesse da ENTE saranno intestate a:

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Piazza delle Repubblica, 32

20124 Milano

C.F. e P.IVA 08558150150

e verranno inviate in originale a:

Pedelombarda S.c.p.A.



Via Garibaldi, 62/A

22078 Turate (CO)

I pagamenti verranno effettuati da Pedemontana a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

2. ENTE dichiara espressamente di essere soddisfatto delle somme previste nel presente articolo e dichiara altresì di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione ulteriore, in ordine alla risoluzione delle interferenze oggetto della presente Convenzione.
3. Resta inteso che gli importi approvati per ciascuna interferenza non potranno subire alcuna modifica, anche se si rendessero necessarie variazioni progettuali non richieste espressamente da Pedemontana e/o da Pedelombarda, in quanto comunque rientranti nel prezzo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, concordato e accettato da ENTE stesso.
4. ENTE dà atto che per la sistemazione degli impianti, quali risultano dall'elenco di cui all'Allegato "A", con gli importi approvati e con le tempistiche di cui all'Allegato "B", sono state soddisfatte tutte le esigenze della continuità del servizio degli impianti interferenti con l'Opera, per cui ENTE dichiara di non avere null'altro a pretendere per le sistemazioni anzidette.
5. Pedelombarda e Pedemontana, ciascuno per il periodo di propria competenza, sono esonerate dal pagamento a ENTE di eventuali canoni compensativi, di eventuali oneri di carattere continuativo generati dalla risoluzione delle interferenze di cui alla presente Convenzione e di loro eventuali future varianti.

6. Parimenti ENTE è esonerato dal pagamento a Pedemontana di eventuali canoni compensativi, di eventuali oneri di carattere continuativo per la presenza di attraversamenti generati dalla risoluzione delle interferenze di cui alla presente Convenzione e di loro eventuali future varianti.

Articolo 8 – Preventivi

1. L'importo indicato nel preventivo per ogni singola interferenza che costituisce diretta derivazione delle attività di progettazione, computo e stima, comprende tutti i costi necessari alle attività di risoluzione ed in particolare, a titolo indicativo e senza che l'elenco risulti esaustivo, le sotto elencate voci:

- direzione lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- controllo di conformità e congruità dei progetti di adeguamento delle interferenze alle normative vigenti in materia;
- redazione dei calcoli particolareggiati;
- espletamento delle pratiche autorizzative con Enti;
- esecuzione degli interventi comprensivi degli oneri della sicurezza;
- acquisto materiali;
- scavi, montaggi e controlli non distruttivi;
- eventuali indennità di asservimento (per le aree che dovessero essere reperite direttamente da ENTE);
- spese generali ed imprevisti (compresi gli eventuali contenziosi con terzi);



- atti amministrativi ed autorizzativi, ove necessari, all'adeguamento e/o allo spostamento delle reti interferite;
 - collaudi tecnici ed amministrativi delle reti interferite
2. La somma degli importi indicati nei preventivi, così come sopra determinati, non potrà essere superiore all'importo globale di cui alla premessa o) per la risoluzione di tutte le interferenze con gli impianti gestiti da ENTE.
 3. Eventuali bonifiche da ordigni bellici che si rendessero necessarie su aree esterne all'Opera saranno effettuate a cura di ENTE e l'onere relativo graverà su Pedemontana o Pedelombarda in base a quanto previsto all'art. 7.
Nel caso in cui sia Pedelombarda ad anticipare i pagamenti, Pedemontana provvederà a rimborsare a Pedelombarda le predette somme ai sensi e secondo le modalità indicate all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.
 4. In caso di nuove ed eccezionali esigenze costruttive dell'Opera, ENTE s'impegna ad eseguire interventi di spostamento e/o adeguamento dei propri impianti o ulteriori interventi sugli spostamenti e/o sugli adeguamenti dei propri impianti già eseguiti, anche dopo la sottoscrizione del verbale di constatazione di cui al successivo art.10 secondo le modalità convenute con la presente Convenzione e previa sottoscrizione di atto integrativo alla stessa.

Articolo 9 – Programma lavori

1. I lavori di cui ai precedenti articoli saranno inderogabilmente eseguiti in conformità ai programmi lavori di dettaglio elaborati da ENTE e



approvati da Pedelombarda e Pedemontana e in conformità alle tempistiche contenute nell'Allegato "B".

2. Resta inteso che le tempistiche indicate nell'Allegato "B", non potranno comunque essere differite da ENTE e non potranno, in alcun modo, ostacolare e/o ritardare il Programma lavori dell'Opera.
3. In ogni caso trovano applicazione l'art. 170, comma 5, e l'art. 171 commi 1 e 4, D. Lgs. N. 163/2006.

Articolo 10 – Ultimazione dei lavori

1. Conclusi i lavori relativi ad ogni singolo intervento, ENTE provvederà a comunicarlo formalmente a Pedemontana e a Pedelombarda curando altresì la trasmissione a Pedelombarda degli elaborati "as built", della dichiarazione di conformità e del certificato di regolare esecuzione relativo all'adeguamento eseguito, della documentazione contabile amministrativa a giustificazione degli importi richiesti da ENTE, entro 30 giorni dalla data della predetta comunicazione.

Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della citata documentazione, Pedelombarda, Pedemontana ed ENTE constateranno che l'esecuzione delle opere è avvenuta in conformità al progetto approvato, redigendone apposito verbale di constatazione in contraddittorio tra loro.

2. In caso di difformità riscontrate rispetto a quanto progettato, con esclusione delle modifiche previste all'art. 5 comma 1 che dovranno in ogni caso risultare dagli elaborati "as built" consegnati da ENTE a Pedelombarda in base a quanto previsto al precedente comma 1, ENTE sarà tenuto a provvedere all'eliminazione delle stesse, entro e



non oltre 30 giorni dalla visita di constatazione.

3. Nel caso previsto dal comma precedente la ulteriore verifica della effettiva esecuzione degli interventi verrà effettuata con le medesime modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 11 – Proprietà e manutenzione

1. Le opere ed i manufatti oggetto della presente Convenzione realizzati da ENTE per la risoluzione delle interferenze rimarranno di proprietà di ENTE.
2. ENTE provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla completa ed accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i propri impianti, sia durante la fase di realizzazione, che successivamente in fase di esercizio dell'Opera.
3. Prima di procedere a qualsiasi intervento manutentivo ricadente sul sedime autostradale, ENTE durante la fase di costruzione e fino al collaudo dell'Opera dovrà chiedere a Pedelombarda l'autorizzazione scritta per operare nelle aree di proprietà autostradale, dandone preavviso non meno di 15 giorni prima del programmato intervento. Durante la fase successiva di esercizio, la predetta autorizzazione dovrà essere richiesta da ENTE a Pedemontana o ad altro soggetto designato da quest'ultima, dandone preavviso non meno di 15 giorni prima del programmato intervento.
4. Qualora ENTE non provveda con la dovuta sollecitudine e diligenza, nel minor tempo possibile in relazione alla natura dell'intervento, alla manutenzione dei propri Impianti, non ottemperando agli inviti che eventualmente gli dovessero essere rivolti in proposito da



Pedelombarda (fino al collaudo dell'Opera) e da Pedemontana o altro soggetto designato da quest'ultima (nella successiva fase di esercizio), saranno attivate le procedure d'urgenza previste dalla legge per ottenere dalle Autorità competenti l'esecuzione di tutte le misure atte a garantire la salvaguardia dell'Opera e la sicurezza dell'esercizio autostradale, fatto salvo il diritto di Pedemontana e Pedelombarda al risarcimento di tutti i danni, i costi, le spese e i maggiori oneri sostenuti.

5. ENTE si obbliga a tenere indenni Pedelombarda e Pedemontana da qualunque danno che possa derivare alla proprietà autostradale, alle persone e alle cose, a seguito di incidenti dipendenti sia dalla manutenzione degli impianti di sua proprietà sia dall'esercizio degli stessi.
6. Pedemontana, a sua volta, si obbliga a tenere indenne ENTE da qualunque danno che possa derivare ai suoi impianti, alle persone e alle cose a seguito di incidenti dipendenti sia dalla manutenzione che dall'esercizio dell'opera autostradale.

Articolo 12 – Canoni

1. In ordine a tutte le nuove interferenze che la realizzanda Opera determinerà con i preesistenti impianti di ENTE (adeguati all'Opera medesima) resta inteso che ENTE sarà esentato dal pagamento di canoni nonché di ogni eventuale gravame amministrativo ad essi connesso.
2. Ove Pedemontana si trovasse in qualsiasi tempo nella necessità di ampliare e/o modificare gli impianti autostradali e, di conseguenza, si



rendesse necessario apportare alle opere interferite oggetto della presente Convenzione variazioni, ampliamenti o spostamenti di qualsiasi natura, i relativi lavori saranno realizzati da ENTE sotto la propria responsabilità ed a spese di Pedemontana.

3. Ove ENTE si trovasse in qualsiasi tempo nella necessità di spostare e/o modificare i propri impianti, Pedemontana – su richiesta di ENTE e previa presentazione da parte dello stesso dei necessari elaborati tecnici - autorizzerà l'esecuzione dei lavori che verranno eseguiti a cura, spese e responsabilità del richiedente ENTE, a condizione che i suddetti lavori siano pienamente compatibili con la sicurezza dell'esercizio autostradale ed eseguiti in conformità alla normativa vigente.
4. Pedelombarda (durante le fasi di costruzione e fino al collaudo finale dell'Opera) e Pedemontana successivamente (in fase di esercizio) non potranno essere chiamati a rispondere di qualsivoglia onere o responsabilità, diretta od indiretta, relativamente alla gestione o alla manutenzione degli Impianti di ENTE.

Articolo 13 – Proprietà Autostradale

ENTE non avrà alcun diritto sulla sede autostradale interessata dall'interferenza, né avrà diritto di transitare od attraversare le sede autostradale, rimanendo al riguardo ferme le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 14 – Foro esclusivo

1. Le Parti convengono che, in caso di controversie relative all'interpretazione od esecuzione della presente convenzione, le Parti,



tramite i rispettivi legali rappresentanti, saranno tenute ad esperire un tentativo di amichevole composizione.

2. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

Articolo 15 – Durata

1. La presente Convenzione, esclusivamente per ciò che attiene i rapporti tra Pedemontana e ENTE, ha durata pari alla convenzione tra CAL e Pedemontana di cui alla lettera e) delle premesse, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, e non potrà per qualsiasi titolo o causa essere ceduta a terzi senza l'assenso scritto di Pedemontana.
2. Resta inteso che gli impegni assunti, relativamente a tutte le opere oggetto della presente Convenzione, da Pedelombarda verso ENTE cesseranno ad avvenuto collaudo dell'Opera.

Articolo 16 – Disposizioni sul Subentro

Alla scadenza della Concessione, fissata all'art. 4 della Convenzione Unica di cui in Premessa al punto e), tutti gli obblighi del presente atto saranno automaticamente ed integralmente assunti dal soggetto subentrante nei termini previsti dall'art. 5.1 della citata Convenzione Unica.

Articolo 17 – Disposizioni fiscali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt.4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e ad imposta in misura fissa essendo le prestazioni soggette ad I.V.A. ai



sensi degli artt.5 e 38 del medesimo D.P.R..

2. Le spese per l'eventuale registrazione della presente in caso d'uso sono a carico della parte interessata alla registrazione stessa.
3. Tutte le eventuali ulteriori spese ed oneri fiscali relativi alla presente Convenzione saranno a carico di Pedemontana.

Articolo 18 – Efficacia

La presente Convenzione è immediatamente impegnativa e vincolante per le parti.

Art. 19 – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
2. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.
3. Le Parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del sopra menzionato decreto, a loro noti.

Articolo 20 – Rapporto con il Contratto

Pedelombarda e Pedemontana danno atto che la presente Convenzione, necessaria per disciplinare la risoluzione delle interferenze con ENTE, non deroga agli accordi contrattuali in essere tra di loro.



Articolo 21 – Elenco allegati

Si allegano alla presente Convenzione gli Allegati di seguito indicati che, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante del presente atto e come tali devono intendersi quali pattuizioni espresse:

Allegato A) – Elenco delle Interferenze;

Allegato B) – Programma di esecuzione degli interventi redatto sulla base del Programma di realizzazione dell'Opera approvato da CAL con il Progetto Esecutivo.

Letto, firmato e sottoscritto in un originale.

Milano, li _____

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Pedelombarda S.c.p.a.

Comune di Cislago

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : BISCELLA LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17 MAG. 2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cislago, li 17 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: QUAGLIOTTI dr. ANGELO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267,
in data _____

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Cislago, li 17 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: QUAGLIOTTI dr. ANGELO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cislago, li 17 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
QUAGLIOTTI dr. ANGELO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 06/05/2014

